

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA



Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,
che copia conforme della presente deliberazione:

ATTESTA

è in pubblicazione all'albo pretorio online della Provincia per quindici giorni consecutivi
dal **- 3 APR. 2015** al **18 APR. 2015** ex art.124, comma 1, del dlgs 18/08/2000, n. 267/
Andria, li- **3. APR. 2015**.....

IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 7 DEL 16 marzo 2015

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

<input type="checkbox"/>	Per conferimento di immediata eseguibilità. Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
<input checked="" type="checkbox"/>	Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. Art. 134; comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Andria, _____

Su conforme relazione del Responsabile dell'albo pretorio si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio online per 15 giorni.

Andria, _____

Per collazione *gf*

OGGETTO: Approvazione del Regolamento sul procedimento amministrativo.

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di Marzo
nella sala delle adunanze del Consiglio Provinciale, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito alle ore 11,13 in seduta ordinaria di 1^ convocazione il Consiglio Provinciale. Presiede il Presidente della Provincia Francesco Carlo Spina con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Maria de Filippo

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

a) il Presidente della Provincia e i Consiglieri come qui di seguito indicati:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) SPINA FRANCESCO CARLO	X		8) MARCHIO ROSSI LORENZO		X
2) ANTONUCCI GIUSEPPE	X		9) MINERVINO ANDREA	X	
3) ANTONUCCI LUIGI ROSARIO	X		10) SGARAMELLA PASQUALE	X	
4) BRUNO GIOVANNA	X		11) SILVESTRI VIGILANTE BENEDETTO	X	
5) CAMPANA DOMENICO	X		12) SPINA ANTONIA	X	
6) CORRADO GIUSEPPE	X		13) VITANOSTRA SALVATORE	X	
7) GIORGINO VINCENZO	X				

In totale presenti n. 12 Consiglieri presenti e n. 1 Consigliere assente.

b) svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Generale dott.ssa Maria de Filippo

Il Presidente della Provincia, constatata la sussistenza del numero legale ai fini della validità della seduta, sottopone all'attenzione del Consiglio Provinciale la proposta di deliberazione in oggetto indicata, così come pervenuta agli atti del Servizio Consiglio, previa istruttoria del Settore 1 "Segreteria e Affari Generali, Rapporti Istituzionali e Contratti", conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del relativo Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/00, ed il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Patrimonio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, così come di seguito si riporta:

"Previa istruttoria del Settore 1 "Segreteria e Affari Generali, Rapporti Istituzionali e Contratti", conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del relativo Settore ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/00,

PREMESSO che:

- secondo quanto previsto dal terzo periodo del comma 6 dell'art. 117 della Costituzione "i comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";
- ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della L. 5 giugno 2003, n.131 "la disciplina dell'organizzazione dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei comuni, delle province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma e 118 della Costituzione";
- ed ancora, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni...";
- il comma 2-quater dell'articolo 29 della legge n. 241/1990, aggiunto dall'articolo 10 della legge n. 69/2009, dispone testualmente che "le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela";

CONSIDERATO che:

- la richiamata legge 241/1990 ha subito una lunga serie di modifiche dall'approvazione del testo originario del 1990 fino ad oggi ad opera, in particolare, della legge n. 15/2005 e della citata legge n. 69/2009, le quali hanno profondamente inciso sulla disciplina sostanziale in tema di procedimento amministrativo;
- nello specifico, la principale finalità della riforma è stata quella di incidere sui termini di durata del procedimento amministrativo, rafforzando i vincoli precedentemente imposti all'attività amministrativa delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire una sostanziale contrazione dei termini di conclusione dei procedimenti, preconstituendo così nuovi spazi di tutela per il cittadino utente e nuovi profili di responsabilità per il dipendente pubblico;
- invero, la legge 18 giugno 2009 n. 69 ha apportato significative modifiche alla citata legge n. 241/90, sancendo l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, di individuare un responsabile, di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso entro un termine prefissato con apposito regolamento;
- sempre la legge n. 69/2009 impegna le Amministrazioni ad indicare i termini di conclusione dei procedimenti che non possono comunque essere superiori a novanta giorni e solo eccezionalmente possono essere di 180 giorni, nel caso di procedimenti complessi, nei quali emergono rilevanti profili di sostenibilità organizzativa e di contenimento degli interessi pubblici tutelati;

PROVINCIA B

- ed ancora, il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, in tema di semplificazioni amministrative, convertito in L. n. 35/2012, ha modificato la responsabilità dell'Amministrazione in caso di mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti, stabilendo l'obbligo di individuare un soggetto cui attribuire un potere sostitutivo in caso di inerzia, cui il privato possa rivolgersi per la conclusione del procedimento, nonché l'obbligo di inserire, tra i criteri per la valutazione della performance individuale e come causa della responsabilità del dirigente/funziionario, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento di conclusione del procedimento;
- in subiecta materia significative novità sono state, inoltre, introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", introducendo, in particolare all'art. 1, della L. n. 241/90, il comma 1-ter - che impone anche ai soggetti privati, preposti all'esercizio di attività amministrative, l'obbligo di assicurare il rispetto dei criteri e dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni - nonché il nuovo art. 6-bis, della citata legge n. 241/90, che prevede in capo al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale l'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- la menzionata legge n. 190/12, all'art. 1, comma 9, lett. d), prevede, inoltre, della L. 06.11.2012 n. 190, all'interno dei Piani anticorruzione di cui alla medesima legge, l'introduzione di misure di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- in tale ottica, l'art. 35, del d.lgs. n. 33/13, recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", prevede la pubblicazione, all'interno della sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, di precisi e dettagliati dati ed informazioni relativi ai procedimenti amministrativi di competenza dei singoli settori;



VALUTATA, pertanto, la necessità di dotare l'Ente di un Regolamento sul Procedimento Amministrativo adeguato alle disposizioni modificative della L. 241/90, recate dalle leggi sopracitate, che disciplini e renda facilmente accessibili le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, nonché le modalità attraverso le quali i cittadini interessati possano prendere parte ai procedimenti stessi;

DATO ATTO che il Settore Affari Generali Organi Istituzionali e Contratti, in collaborazione con il Segretario Generale, ha provveduto alla stesura di un regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi e che lo schema di tale regolamento, composto di 41 articoli, è allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che l'art. 6 del suddetto Regolamento dispone che i procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Barletta Andria Trani siano individuati a cura dei Dirigenti dei Settori ed indicati in apposite schede, allegate allo stesso Regolamento (allegato A);

DATO ATTO che i Dirigenti dei Settori per l'anno 2013, hanno provveduto ad una prima ricognizione dei procedimenti di loro competenza, pubblicata all'interno della sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente", individuando per ogni procedimento: il termine di conclusione, il responsabile del procedimento, l'unità Organizzativa referente, i riferimenti organizzativi e regolamentari;

PRECISATO che i dati di cui sopra sono variabili e saranno quindi soggetti ad aggiornamenti a cura dei Dirigenti Responsabili delle posizioni organizzative, così come previsto dal citato art. 6 del Regolamento in materia di procedimento amministrativo;

RITENUTO di procedere all'approvazione del "Regolamento sul procedimento amministrativo", allegato al presente provvedimento;

VISTI:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni;
- gli articoli 42, 124, 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, in particolare l'art. 54;
- la legge 18 giugno 2009 n. 69;
- il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, in tema di semplificazioni amministrative, convertito in L. n. 35/2012;
- la legge 6 novembre 2012. n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il d.lgs. n. 33/13, recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- lo Statuto Provinciale;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta di deliberazione innanzi riportata;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti dei Settori competenti ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;

Udita la relazione

presenti e votanti n. con voti favorevoli n. contrari n. astenuti n. espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente del Consiglio che ne proclama il risultato

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- 2) di adottare il Regolamento in materia di procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. (Allegato 1 - Regolamento in materia di procedimento amministrativo), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di disporre la disapplicazione di qualsiasi altra norma regolamentare interna che sia in contrasto con il Regolamento in materia di procedimento amministrativo
- 4) di demandare al dirigente del Settore 1 "Segreteria e Affari Generali, Rapporti Istituzionali e Contratti" proponente, l'adozione di ogni adempimento connesso e consequenziale all'adozione e all'attuazione del presente;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione dedicata del sito istituzionale della Provincia, di "Amministrazione Trasparente";

Su proposta del

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

presenti e votanti n. con voti favorevoli n. contrari n. astenuti n. espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente del Consiglio che ne proclama il risultato"

Dichiarata aperta la discussione, il Presidente della Provincia Francesco Carlo Spina relazione sull'argomento in oggetto. Cede la parola al Segretario Generale, la quale approfondisce alcuni aspetti della proposta di deliberazione in discussione. Intervengono alcuni Consiglieri.

Per il dettaglio di tutti gli interventi concernenti l'argomento in trattazione, si rinvia al verbale dell'odierna seduta ricavato dalla registrazione con stenotipia.

Alle ore 11,53 si allontana il Consigliere Minervino **Presenti n. 11.**

Alle ore 11,59 rientra in aula il Consigliere Minervino **Presenti n. 12.**

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente della Provincia apre le procedure di voto in ordine alla proposta di deliberazione al Consiglio avente ad oggetto: "Approvazione del Regolamento sul procedimento amministrativo", la quale risulta approvata all'unanimità dei Consiglieri presenti con il seguente esito: Presenti e votanti n. 12, n. 12 voti favorevoli (Antonucci G., Sgaramella, Vitanostra, Bruno, Spina F., Antonucci L.R., Campana, Corrado, Giorgino, Minervino, Silvestri Vigilante, Spina A.), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente della Provincia che ne proclama il risultato.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche e integrazioni;
- gli articoli 42, 124, 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, in particolare l'art. 54;
- la legge 18 giugno 2009 n. 69;
- il D.L. 9 febbraio 2012 n. 5, in tema di semplificazioni amministrative, convertito in L. n. 35/2012;
- la legge 6 novembre 2012. n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il d.lgs. n. 33/13, recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- lo Statuto Provinciale;

Udita la relazione del Presidente;

Preso atto degli interventi e di quanto emerso dalla discussione;

Ritenuto di dover provvedere in merito all'approvazione della proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazione del Regolamento sul procedimento amministrativo";

Richiamato l'esito della relativa votazione.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate;
- 2) di adottare il Regolamento in materia di procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. (Allegato 1 - Regolamento in materia di procedimento amministrativo), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di disporre la disapplicazione di qualsiasi altra norma regolamentare interna che sia in contrasto con il Regolamento in materia di procedimento amministrativo
- 4) di demandare al dirigente del Settore 1 "Segreteria e Affari Generali, Rapporti Istituzionali e Contratti" proponente, l'adozione di ogni adempimento connesso e consequenziale all'adozione e all'attuazione del presente;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nella sezione dedicata del sito istituzionale della Provincia, di "Amministrazione Trasparente";

